

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

15° anno n. L 94

21 aprile 1972

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 794/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa, per la campagna saccarifera 1972/1973, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima 2
- Regolamento (CEE) n. 795/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa, per la campagna saccarifera 1972/1973, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita e l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione . . . . . 4
- Regolamento (CEE) n. 796/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che modifica il regolamento n. 120/67/CEE per quanto riguarda il regime della fissazione dei prezzi dei cereali ed il regime delle importazioni di cereali foraggeri in Italia . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 797/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa i prezzi applicabili nel settore dei cereali nella campagna di commercializzazione 1972/1973 9
- Regolamento (CEE) n. 798/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa il prezzo indicativo del riso semigreggio per la campagna 1972/1973 . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 799/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa i prezzi d'intervento del risone per la campagna 1972/1973 . . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 800/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa il prezzo indicativo alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1972/1973 . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 801/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1972/1973 13
- Regolamento (CEE) n. 802/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa l'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1972/1973 . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 803/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal 1° novembre 1972 al 31 ottobre 1973 . . . . . 15

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 804/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo dal 16 dicembre 1972 al 15 dicembre 1973 . . . . .	16
Regolamento (CEE) n. 805/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e le qualità di riferimento per il tabacco in foglia del raccolto 1972 . . . . .	17
Regolamento (CEE) n. 806/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	24
Regolamento (CEE) n. 807/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 808/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . .	28
Regolamento (CEE) n. 809/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 810/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . .	33
Regolamento (CEE) n. 811/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso . . . . .	35
Regolamento (CEE) n. 812/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso . . . . .	37
Regolamento (CEE) n. 813/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso . . . . .	39
Regolamento (CEE) n. 814/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . .	41
Regolamento (CEE) n. 815/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate . . . . .	42
Regolamento (CEE) n. 816/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	45
Regolamento (CEE) n. 817/72 della Commissione, del 20 aprile 1972, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci in provenienza dall'Algeria . . . . .	47

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 793/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il prezzo indicativo per lo zucchero bianco deve essere fissato per una qualità tipo; che è pertanto necessario determinare detta qualità tipo;

considerando che è opportuno scegliere come qualità tipo per lo zucchero bianco una qualità che possa essere considerata rappresentativa della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;
- b) polarizzazione minima: 99,7°;
- c) umidità massima: 0,06 %;
- d) contenuto massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e) il numero di punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera complessivamente 22, né:

- 15 per il contenuto in ceneri,
- 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato « metodo Brunswick »,
- 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato « metodo Icumsa ».

2. Si ha un punto:

- a) per ogni 0,0018 % di contenuto in ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix,
- b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick,
- c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure d'intervento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 794/72 DEL CONSIGLIO**  
del 17 aprile 1972

**che fissa, per la campagna saccarifera 1972/1973, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare i prezzi dello zucchero, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, è necessario fissare il prezzo indicativo dello zucchero ad un livello che, tenendo conto in particolare del livello che ne deriva per il prezzo d'intervento, assicuri ai produttori di barbabietole o di canne una remunerazione equa, pur rispettando gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, a causa delle caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione di questo prodotto presenta rischi relativamente limitati; che, per la fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere stabilita ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo minimo delle barbabietole deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e di importi forfettari rappresentanti le spese di trasformazione e di consegna delle barbabietole agli zuccherifici, e partendo da una resa che può essere valutata per la Comunità a 130

chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole aventi un tenore zuccherino del 16 %;

considerando che dette spese possono essere valutate forfettariamente a 9,74 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che tale importo forfettario risulta dalla somma del margine di trasformazione, valutato a 8,84 unità di conto, e dei costi di consegna delle barbabietole agli zuccherifici, valutati a 1,73 unità di conto, somma dalla quale è detratto un importo forfettario di 0,83 unità di conto che rappresenta i proventi degli zuccherifici risultanti dalle vendite di melasso calcolati sulla base di una resa di 38,5 chilogrammi per tonnellata di barbabietole trasformate e di un prezzo franco fabbrica del melasso di 2,80 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che è opportuno scegliere come qualità tipo per le barbabietole una qualità che tenga conto delle caratteristiche della produzione nelle più importanti regioni bieticole della Comunità;

considerando che, tenuto conto sia dell'evoluzione della produzione sotto l'aspetto della specializzazione sia delle possibilità di smercio, è opportuno fissare le quote massime di cui all'articolo 24 del regolamento n. 1009/67/CEE al 135 % delle quote di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le disposizioni del presente regolamento sono valide per la campagna saccarifera 1972/1973.

*Articolo 2*

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 24,55 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 23,34 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. La zona più eccedentaria comprende i seguenti dipartimenti francesi: Aisne, Somme, Oise.

*Articolo 3*

Il prezzo minimo della barbabietola valido per la zona di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è fissato a 17,68 unità di conto per tonnellata alla fase della consegna al centro di raccolta.

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

*Articolo 4*

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche :

- a) qualità sana, leale e mercantile ;
- b) tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione.

*Articolo 5*

Il coefficiente di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 1,35.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. BUCHLER

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 795/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

**che fissa, per la campagna saccarifera 1972/1973, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita e l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 794/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa per la campagna saccarifera 1972/1973 i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima <sup>(3)</sup>, ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 23,34 unità di conto per 100 chilogrammi per la zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che, per altre zone, vengono fissati prezzi d'intervento derivati tenendo conto delle differenze regionali di prezzo dello zucchero prevedibili, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato ;

considerando che, grazie alle quote fissate nelle zone di produzione della Germania, dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia, è da prevedersi una situazione di approvvigionamento equilibrata o eccedentaria ; che i prezzi franco fabbrica nelle zone indicate, esclusi i dipartimenti francesi d'oltremare, corrisponderanno pertanto probabilmente in larga misura ai prezzi della zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che in Italia, per effetto dei costi di produzione relativamente elevati, la produzione saccarifera non supererà probabilmente in misura notevole la quantità di base fissata ; che si dovrà

pertanto tener conto di un disavanzo di oltre 300 000 tonnellate da coprire con la produzione delle zone eccedentarie della Comunità ;

considerando che, in tali condizioni, il livello dei prezzi del mercato in Italia sarà determinato dai prezzi d'offerta dello zucchero proveniente dalle regioni eccedentarie della Comunità ; che il prezzo d'intervento derivato per l'Italia può essere fissato a 24,84 unità di conto per 100 chilogrammi, tenuto conto del prezzo d'intervento valido nel nord della Francia, aumentato delle spese di commercializzazione per le consegne nell'Italia del nord, e delle spese di smercio dell'industria saccarifera italiana ;

considerando che la produzione di zucchero greggio nei dipartimenti francesi d'oltremare è notevolmente eccedentaria ; che per questo zucchero le possibilità di smercio più favorevoli nella Comunità si presentano nel sud della Francia e dell'Italia, dove lo zucchero può essere venduto direttamente dopo raffinazione ; che, partendo dai prezzi del mercato prevedibili nelle zone deficitarie dell'Italia, che probabilmente saranno superiori di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi al prezzo d'intervento derivato in Italia, e tenendo conto delle spese di trasporto dai dipartimenti d'oltremare fino a tali zone, occorre fissare il prezzo d'intervento derivato per detti dipartimenti a 23,01 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede per i dipartimenti in causa la fissazione del prezzo d'intervento per lo zucchero greggio, che dev'essere derivato, tenendo conto di un margine uniforme di trasformazione e di una resa forfettaria, dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato per gli stessi dipartimenti ; che, secondo i dati disponibili, i costi di raffinazione possono essere valutati a 1,86 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero raffinato, di cui prevedibilmente 0,60 unità di conto saranno compensate dal supplemento di prezzo ottenibile, data la qualità superiore, rispetto al prezzo della qualità tipo ; che, conformemente alla definizione della qualità tipo dello zucchero greggio di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 <sup>(4)</sup>, è altresì necessario prendere in considerazione una resa del 92 % ;

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Vedasi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

considerando che l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la fissazione dei prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola; che è opportuno che tali prezzi siano derivati dal prezzo d'intervento per lo zucchero bianco tenendo conto degli elementi già indicati per la fissazione del prezzo d'intervento per lo zucchero greggio nei dipartimenti francesi d'oltremare e delle spese d'oltremare per l'approvvigionamento di zucchero greggio valutate forfaitariamente a 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che i prezzi minimi delle barbabietole da zucchero di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE devono essere determinati, per le regioni diverse dalla zona più eccedentaria, partendo dai prezzi d'intervento per lo zucchero bianco validi nelle regioni in causa e tenendo conto degli importi presi in considerazione all'atto della fissazione del prezzo minimo delle barbabietole per la zona più eccedentaria, per il margine di trasformazione, la resa, le entrate derivanti dal melasso e i costi relativi alla consegna delle barbabietole;

considerando che, ai fini della specializzazione della bieticoltura e tenendo conto della situazione prevedibile dell'approvvigionamento nella Comunità, è opportuno fissare i prezzi minimi delle barbabietole fuori quota di base di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE in modo che detti prezzi non offrano più alcun incentivo per i produttori i cui costi di produzione sono relativamente elevati, ma rimangano interessanti solo per le aziende più razionali che lavorano nelle migliori condizioni;

considerando che, nel fissare le percentuali di cui all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1009/67/CEE e l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento, è necessario, secondo i principi del sistema delle quote, prendere in considerazione, da un lato, la differenza tra il prezzo minimo delle barbabietole e il prezzo minimo delle barbabietole fuori quota e, dall'altro lato, le spese fisse dell'industria saccarifera, valutate al 45 % circa del margine di trasformazione;

considerando che, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo valido nella zona più eccedentaria della Comunità, maggiorato delle spese forfaitarie di trasporto da detta zona alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità; che, data la situazione di approvvigionamento della Comunità, è opportuno tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo, principale porto d'importazione della Sicilia;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, tenuto conto di un margine di trasformazione e di una resa forfaitaria; che è quindi opportuno applicare i criteri osservati per la derivazione del prezzo d'intervento dello zucchero greggio;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere determinato in modo che il prodotto delle vendite di melasso possa raggiungere il livello delle entrate degli zuccherifici di cui è tenuto conto nella fissazione dei prezzi minimi delle barbabietole;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento n. 1009/67/CEE, la quantità garantita deve corrispondere al consumo umano prevedibile per la campagna saccarifera 1972/1973, che può essere valutato a 6,48 milioni di tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento sono valide per la campagna saccarifera 1972/1973.

#### Articolo 2

Per le regioni diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 794/72, il prezzo d'intervento derivato per 100 chilogrammi di zucchero bianco è fissato a:

- a) 24,84 unità di conto per tutte le regioni dell'Italia,
- b) 23,01 unità di conto per i dipartimenti francesi d'oltremare,
- c) 23,34 unità di conto per le altre regioni della Comunità.

#### Articolo 3

1. Il prezzo d'intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio di barbabietola è fissato a:

- a) 19,85 unità di conto per la zona più eccedentaria della Comunità e le regioni di cui all'articolo 2, lettera c),
- b) 21,23 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 2, lettera a).

Tale prezzo d'intervento è valido per lo zucchero greggio della qualità tipo, merce non imballata, franco fabbrica, caricato su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente.

2. Il prezzo d'intervento derivato nei dipartimenti francesi d'oltremare per lo zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 20,01 unità di conto per 100 chilogrammi.

*Articolo 4*

1. Il prezzo minimo per tonnellata di barbabietole è fissato a :

- a) 19,63 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 2, lettera a),
- b) 17,68 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 2, lettera c).

2. Il prezzo minimo per tonnellata delle barbabietole fuori quota di base è fissato a :

- a) 10,40 unità di conto per la zona più eccedentaria determinata all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 794/72 e per le regioni di cui all'articolo 2, lettera c),
- b) 12,35 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 2, lettera a).

*Articolo 5*

Il prezzo d'entrata è fissato a :

- a) 27,05 unità di conto per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco ;

b) 23,73 unità di conto per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio ;

c) 3,20 unità di conto per 100 chilogrammi, per il melasso.

*Articolo 6*

La quantità garantita di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissata a 6 480 000 tonnellate di zucchero bianco.

*Articolo 7*

1. Le percentuali di cui all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissate a 60,00.

2. L'importo massimo del contributo gravante sulla produzione di cui all'articolo 28 del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 9,36 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. BUCHLER

## REGOLAMENTO (CEE) N. 796/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che modifica il regolamento n. 120/67/CEE per quanto riguarda il regime della fissazione dei prezzi dei cereali ed il regime delle importazioni di cereali foraggeri in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, prevede la fissazione di un prezzo d'intervento di base per il frumento duro e il granturco, i due cereali per i quali il mercato è deficitario; che, alla luce dell'esperienza acquisita, occorre sopprimere tale fissazione e sostituire quella di un prezzo d'intervento unico per ognuno di questi due cereali;

considerando che l'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio prevede disposizioni transitorie per le importazioni di cereali foraggeri in Italia; che occorre agevolare il passaggio da tale regime transitorio al regime definitivo di prezzi comuni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE è sostituito dal seguente:

« 1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno, vengono fissati simultaneamente per la Comunità, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, i prezzi seguenti:

- un prezzo indicativo per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e la segala;
- un prezzo d'intervento di base per il frumento tenero, l'orzo e la segala;
- un prezzo minimo garantito per il frumento duro. »

Il testo dell'articolo 4 del regolamento n. 120/67/CEE è sostituito dal seguente:

« 1. Allo scopo di garantire ai produttori che il prezzo di mercato non scenda al di sotto di un livello minimo, vengono fissati per la Comunità, oltre al prezzo d'intervento di base, prezzi d'intervento derivati per il frumento tenero, l'orzo e la segala.

Per i centri di commercializzazione della Comunità diversi da Duisburg, i prezzi d'intervento derivati vengono fissati per la stessa qualità tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo indicativo. Il loro livello è determinato in modo che le differenze corrispondano ai divari di prezzo prevedibili, nell'ipotesi di un raccolto normale, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato e permettano la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità, conformemente alle esigenze del mercato.

2. Per il frumento duro e il granturco, cereali per i quali non è previsto un prezzo d'intervento di base, vengono fissati per la Comunità prezzi d'intervento unici, validi per tutti i centri di commercializzazione determinati per detti cereali. Tali prezzi corrispondono ai prezzi d'intervento derivati più bassi che sarebbero stati fissati nella Comunità se fossero state applicate ai cereali in causa le disposizioni di cui al paragrafo precedente.

3. I prezzi d'intervento per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo e la segala sono validi dal 1° agosto al 31 maggio dell'anno successivo. Dal 1° giugno al 31 luglio si applicano i prezzi d'intervento validi per il mese di agosto della campagna di commercializzazione successiva.

I prezzi d'intervento per il granturco sono validi dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce, anteriormente al 15 marzo di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva:

- a) per ciascuno Stato membro e per ciascun cereale di cui esista una produzione notevole in questo Stato, salvo per il frumento duro e il

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

granturco, il centro di commercializzazione a cui si riferisce il prezzo d'intervento derivato più basso, nonché il relativo prezzo ;

- b) i principali centri di commercializzazione e i prezzi d'intervento derivati validi per tali centri ;
- c) i prezzi d'intervento unici per il frumento duro e per il granturco.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme applicabili :

- a) per la determinazione dei centri di commercializzazione diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera b) ;
- b) per la derivazione dei prezzi d'intervento validi sia per i principali centri di commercializzazione che per gli altri centri.

6. I centri di commercializzazione di cui al paragrafo 5, lettera a), e i prezzi d'intervento derivati ad essi applicabili vengono stabiliti, previa consultazione degli Stati membri interessati, anteriormente al 15 maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva, secondo la procedura prevista dall'articolo 26. »

### Articolo 3

Il testo dell'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE è sostituito dal seguente :

« 1. Qualora l'orzo, l'avena, il granturco, il sorgo o il miglio vengano importati nella Repubblica italiana via mare durante la campagna di commercializzazione 1972/1973, detto

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

Stato membro può ridurre il prelievo di 7,5 unità di conto per tonnellata.

Per le campagne di commercializzazione successive al 1972/1973, l'importo della riduzione del prelievo verrà fissato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, insieme ai prezzi per ciascuna campagna di commercializzazione.

Tale diminuzione può essere effettuata soltanto se è accordata una sovvenzione uguale per le consegne degli stessi cereali effettuate per la stessa via in provenienza dagli Stati membri, a meno che detta sovvenzione non sia stata, su richiesta dello speditore di cereali, versata a quest'ultimo dallo Stato membro di provenienza, che ne informa immediatamente la Repubblica italiana. Quest'ultima tiene permanentemente informati tutti gli Stati membri dell'importo della sovvenzione vigente.

2. Nel caso in cui l'Italia ricorra alla facoltà prevista al paragrafo 1, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure necessarie per evitare discriminazioni tra i produttori della Comunità e distorsioni di concorrenze negli scambi, tra il frumento denaturato da un lato, e i cereali di cui al paragrafo 1, segnatamente l'orzo, dall'altro.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26. »

### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

## REGOLAMENTO (CEE) N. 797/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che fissa i prezzi applicabili nel settore dei cereali nella campagna di commercializzazione 1972/1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare i prezzi dei cereali, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando, d'altra parte, l'importanza che i cereali rivestono per l'economia agricola della Comunità e l'incidenza che il loro prezzo esercita su quello di numerosi prodotti agricoli e di conseguenza sul reddito delle persone attive nell'agricoltura;

considerando che i prezzi indicativi dei cereali principali devono essere fissati in un rapporto che tenga conto dei rispettivi livelli di produzione, degli orientamenti da dare alla produzione, dell'utilizzazione dei prodotti e del miglioramento dei redditi agricoli;

considerando che negli ultimi anni i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento, nonché il prezzo minimo garantito sono stati in genere adeguati, ma in una misura che si è rivelata insufficiente; che occorre pertanto aumentare detti prezzi per recuperare per quanto possibile il ritardo accumulato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

Per la campagna di commercializzazione 1972/1973, i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei cereali, nonché il prezzo minimo garantito del frumento duro sono fissati come segue:

	<i>Unità di conto per 1 000 kg</i>
a) <i>Prezzi indicativi:</i>	
Frumento tenero	113,80
Segala	105,45
Orzo	104,25
Granturco	101,75
Frumento duro	132,60
b) <i>Prezzi d'intervento di base:</i>	
Frumento tenero	104,75
Orzo	95,70
Segala	97,45
c) <i>Prezzo minimo garantito del     frumento duro:</i>	153,80

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. P. BUCHLER

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> Vedasi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 798/72 DEL CONSIGLIO  
del 17 aprile 1972

che fissa il prezzo indicativo del riso semigreggio per la campagna 1972/1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo del riso, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la

sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo indicativo del riso deve essere fissato in un rapporto che tenga conto del suo livello di produzione, dell'orientamento da dare a quest'ultima, della sua utilizzazione e del miglioramento dei redditi agricoli;

considerando che l'applicazione di tali criteri induce a fissare il prezzo indicativo ad un livello superiore a quello fissato per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

Per la campagna di commercializzazione 1972/1973, il prezzo indicativo del riso semigreggio è fissato a 21,15 unità di conto per 100 chilogrammi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. BUCHLER

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 799/72 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 aprile 1972**  
**che fissa i prezzi d'intervento del risone per la campagna 1972/1973**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'intervento del risone per Arles e Vercelli devono essere derivati dal prezzo indicativo per il riso semigreggio fissato nel regolamento (CEE) n. 798/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa il prezzo indicativo del riso

semigreggio per la campagna 1972/1973 <sup>(3)</sup>, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE;

considerando che l'applicazione di tali criteri induce a fissare i prezzi d'intervento per Arles e Vercelli ad importi uguali, di livello superiore a quello fissato per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

Per la campagna di commercializzazione 1972/1973, i prezzi d'intervento del risone per Arles e Vercelli sono fissati a 13,00 unità di conto per 100 chilogrammi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. BUCHLER

---

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

---

<sup>(3)</sup> Vedasi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 800/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che fissa il prezzo indicativo alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1972/1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo alla produzione per l'olio d'oliva, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il suddetto prezzo indicativo deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e

5 del regolamento n. 136/66/CEE per una qualità tipo determinata;

considerando che sussistono i motivi che hanno condotto alla determinazione della qualità tipo per la campagna di commercializzazione precedente; che è pertanto opportuno mantenere immutata tale qualità;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri induce a fissare il prezzo indicativo alla produzione ad un livello superiore a quello fissato per la campagna di commercializzazione precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1972/1973, il prezzo indicativo alla produzione dell'olio d'oliva è fissato a 124,70 unità di conto per 100 kg.

*Articolo 2*

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce all'olio d'oliva vergine semifino il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3 grammi per 100 grammi di prodotto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. BUCHLER

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 801/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1972/1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1516/71 prevede che l'importo dell'aiuto per i semi

di cotone prodotti nella Comunità venga fissato ogni anno, in modo da contribuire ad assicurare un reddito equo al produttore, tenuto conto della situazione del mercato e della sua evoluzione prevedibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo unico*

Per la campagna di commercializzazione 1972/1973, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1516/71 è fissato a 80 unità di conto l'ettaro.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. P. BUCHLER

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 802/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che fissa l'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1972/1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua dell'aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento, l'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la

semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione ; che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto altresì del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa sul mercato mondiale, nonché di quello degli altri prodotti naturali concorrenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo unico*

Per la campagna di commercializzazione 1972/1973, l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato a :

- 135 unità di conto per ettaro per il lino,
- 115 unità di conto per ettaro per la canapa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. P. BUCHLER

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 803/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che fissa il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal 1° novembre 1972 al 31 ottobre 1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2/72<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare il prezzo di base per i suini macellati, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE per una qualità tipo definita, a norma del regolamento (CEE) n. 2108/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, che determina la

tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino<sup>(3)</sup>;

considerando che occorre utilizzare come qualità tipo la classe e le categorie di peso più rappresentative della produzione comunitaria;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri induce a fissare il prezzo di base ad un livello superiore a quello fissato per il periodo precedente con qualità tipo immutata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato, per il periodo dal 1° novembre 1972 al 31 ottobre 1973, a 82,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

La qualità tipo è la qualità delle carcasse di suino della classe II della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino determinata dal regolamento (CEE) n. 2108/70, escluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. P. BUCHLER

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 2 del 4. 1. 1972, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 234 del 23. 10. 1970, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 804/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo dal 16 dicembre 1972 al 15 dicembre 1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da pasto, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che detti obiettivi inducono a fissare per il periodo dal 16 dicembre 1972 al 15 dicembre 1973 prezzi più elevati di quelli fissati per il periodo precedente, e ciò malgrado l'evoluzione dei corsi dei

vini nelle ultime due campagne e nella campagna in corso, fattore cui è fatto cenno all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70;

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da pasto rappresentativo della produzione comunitaria qual è definito dal regolamento (CEE) n. 945/70 <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

Per il periodo dal 16 dicembre 1972 al 15 dicembre 1973 il prezzo d'orientamento è fissato a:

1. 1,45 u.c. per grado/hl per il tipo di vino da pasto R I,
2. 1,34 u.c. per grado/hl per il tipo di vino da pasto R II,
3. 22,6 u.c. per hl per il tipo di vino da pasto R III,
4. 1,36 u.c. per grado/hl per il tipo di vino da pasto A I,
5. 30,1 u.c. per hl per il tipo di vino da pasto A II,
6. 34,4 u.c. per hl per il tipo di vino da pasto A III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. BUCHLER

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 805/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che fissa i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e le qualità di riferimento per il tabacco in foglia del raccolto 1972

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento per il tabacco in foglia che non ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento devono essere fissati secondo i criteri di

cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria e per una qualità di riferimento di ciascuna varietà;

considerando che, tenendo conto di un certo orientamento della produzione in funzione delle esigenze del mercato, l'applicazione degli anzidetti criteri induce a fissare i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento per il tabacco in foglia ad un livello superiore a quello fissato per il raccolto precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il raccolto 1972, le qualità di riferimento per ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria, menzionate all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 727/70, sono fissate nell'allegato I.

*Articolo 2*

Per il raccolto 1972, i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento per il tabacco in foglia menzionati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70 sono fissati nell'allegato II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. P. BÜCHLER

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Tabacco in foglia : Varietà e rispettive qualità di riferimento

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme. Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli Umidità : 21 ‰
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme. Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli Umidità : 21 ‰
3	Virgin SCR	Foglie di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo rosso ; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia. Allestimento : tabacco cernito, a manocchi Umidità : 18 ‰
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati	Foglie mediane (Leaves) di classe 2 Classe 2 : foglie con leggeri difetti di combustibilità, di colore, di tessuto, di maturità (eccessiva o insufficiente). Allestimento : foglie cernite, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità : 27 ‰
5	Nijkerk	Foglie apicali (Tips) di classe 2 Classe 2 : — sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm), con tessuto molto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione marrone o marrone scuro, di tonalità vivace ; — sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm), con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione (ad esclusione del verde bottiglia). Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità : 27 ‰

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
6	Burley (Burley × Bel)	<p>Foglie mediane superiori (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1 : foglie di buona maturazione, di colorazione marrone rossastra con vaghe sfumature verdastre a tonalità vivace o abbastanza vivace, con tessuto di media consistenza o poco fine, a grana non troppo chiusa, con parenchima di larghezza media.</p> <p>Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità : 26 %</p>
7	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	<p>Foglie di seconda qualità</p> <p>Seconda qualità : foglie di oltre 45 cm di lunghezza, di tessuto non grossolano, di colorazione chiara leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità.</p> <p>Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità : 27 %</p>
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo × 6410 e Ergo × Bursana)	<p>Foglie di categoria MG</p> <p>Categoria MG : Foglie mediane superiori (Leaves)</p> <p>Allestimento : tabacco cernito e a manocchi</p> <p>Umidità : 25 %</p>
9	a) Semois b) Appelterre	<p>Foglie di categoria G</p> <p>Categoria G : grandi foglie sane</p> <p>Allestimento : tabacco cernito e a manocchi</p> <p>Umidità : 25 %</p>
10	Bright	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A : foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni.</p> <p>Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg</p> <p>Umidità : 16 %</p>
11 a)	Burley I	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A : foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace.</p> <p>Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie</p> <p>Umidità : 16 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
11 b)	Maryland	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A : foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura, con vaghe sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio abbastanza vivace.</p> <p>Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie</p> <p>Umidità : 16 %</p>
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Morò di Cori c) Salento	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B : foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità.</p> <p>Allestimento : fascicoli di 25/30 foglie</p> <p>Umidità : 19 %</p>
13	a) Nostano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B : foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità.</p> <p>Allestimento : fascicoli di 25/30 foglie</p> <p>Umidità : 19 %</p>
14	Beneventano	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B : foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità.</p> <p>Allestimento : fascicoli di 25/30 foglie</p> <p>Umidità : 19 %</p>
15 16 17	Xanti-Yakà Perustitza Erzegovina e ibridi derivati	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B : foglie sufficientemente sane e mature, anche con leggero difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti d'integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari.</p> <p>Allestimento : in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di filze di 30/40 kg</p> <p>Umidità : 15 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra 1	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B : foglie di 1ª mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti :</p> <p>1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 %            2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 %            3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 %</p> <p>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fino, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di giusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari ; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre.</p> <p>Allestimento : in fascicoli            Umidità : 18 %</p>
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B : foglie ben sviluppate, sostanziose, di color verde, aroma alcolico acuto</p> <p>Allestimento : in fascicoli            Umidità : 20 %</p>

## ALLEGATO II

## Prezzo d'obiettivo e prezzo d'intervento per il tabacco in foglia

Numero d'ordine	Varietà	Prezzo d'obiettivo u.c./chilogrammo	Prezzo d'intervento u.c./chilogrammo
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	1,895	1,706
2	Badischer Burley E	2,289	2,060
3	Virgin SCR	2,155	1,940
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati	1,482	1,334
5	Nijkerk	1,566	1,409
6	Burley (Burley × Bel)	1,772	1,595
7	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	1,357	1,221
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo × 6410 e Ergo × Bursana)	1,101	0,991
9	a) Semois b) Appelterre	1,318	1,186
10	Bright	1,795	1,616
11 a)	Burley I	1,454	1,309
11 b)	Maryland	1,539	1,386
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	1,490	1,341
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	1,468	1,321
14	Beneventano	1,166	1,049
15	Xanti-Yakà	2,168	1,951

Numero d'ordine	Varietà	Prezzo d'obiettivo u.c./chilogrammo	Prezzo d'intervento u.c./chilogrammo
16	Perustitza	2,031	1,828
17	Erzegovina e ibridi derivati	1,819	1,637
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	9,610	8,649
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	0,898	0,808

## REGOLAMENTO (CEE) N. 806/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 61.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 aprile 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	59,74
10.01 B	Frumento duro	64,79 <sup>(1)</sup> ( <sup>5</sup> )
10.02	Segala	52,66 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	47,87
10.04	Avena	46,75
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	42,52 <sup>(2)</sup> ( <sup>3</sup> )( <sup>4</sup> )
10.05 B	Granturco altro	42,52 <sup>(3)</sup> ( <sup>4</sup> )
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	25,63
10.07 C	Sorgo	40,85
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	101,12
11.01 B	Farine di segala	84,20
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	110,10
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	108,26

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

<sup>(4)</sup> Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 807/72 DELLA COMMISSIONE  
del 20 aprile 1972  
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 aprile 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali <sup>(1)</sup>

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,50	0,50	0,35
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0,25
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	1,15
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	5,00
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,50	1,50	1,30
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

<sup>(1)</sup> La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,089	0,089	0,062	0,062
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,067	0,067	0,047	0,047
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,205	0,205
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,153	0,153
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,178	0,178

## REGOLAMENTO (CEE) N. 808/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo ; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione ;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 737/69 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali ;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più ; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è

quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(6)</sup>, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che l'importo della restituzione fissato in anticipo applicabile ad una esportazione effettuata il terzo mese successivo a quello in cui il certificato d'esportazione è stato rilasciato, viene applicato ad una esportazione effettuata ulteriormente durante la durata di validità del certificato ;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento ; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1969, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

<sup>(6)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 20 aprile 1972 che fissa il correttivo applicabile  
alla restituzione per i cereali

*(u.c. / t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 809/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

**che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi ed i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri

specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 <sup>(5)</sup> ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 aprile 1972 che fissa le restituzioni per i cereali  
e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

(u.c. / t)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	<b>Frumento tenero <sup>(1)</sup> e frumento segalato :</b> — per le esportazioni verso : — la zona IV a) e V b) <span style="float: right;">54,50</span> — l'Austria e il Liechtenstein <span style="float: right;">39,00</span> — le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito <span style="float: right;">43,50</span> — gli altri paesi terzi <span style="float: right;">46,00</span>	
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala <sup>(1)</sup>	51,00
10.03	<b>Orzo :</b> — per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera <span style="float: right;">29,00</span> — gli altri paesi terzi <span style="float: right;">37,00</span>	
10.04	<b>Avena :</b> — per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera <span style="float: right;">41,00</span> — gli altri paesi terzi <span style="float: right;">45,00</span>	
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00
ex 11.01 A	<b>Farina di frumento tenero <sup>(2)</sup> :</b> — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — la zona I <span style="float: right;">78,50</span> — la zona II <span style="float: right;">77,50</span> — la zona III <span style="float: right;">82,50</span> — la zona IV a) e b) <span style="float: right;">80,50</span> — la zona IV c) <span style="float: right;">83,50</span> — gli altri paesi terzi <span style="float: right;">71,50</span> — tenore in ceneri da 521 a 600 <span style="float: right;">67,50</span> — tenore in ceneri da 601 a 900 <span style="float: right;">62,50</span>	

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	(u.c./t.) Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (seguito)	— tenore in ceneri da 901 a 1100 : — per le esportazioni verso : — la zona IV — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	70,50 58,50 53,50 47,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	62,50 55,50 50,00 44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 : — per le esportazioni verso : — le zone IV b) e IV a) — le zone II e I — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 951 a 1300 : — per le esportazioni verso : — la zona II — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 1301 a 1500 : — per le esportazioni verso : — la zona II — gli altri paesi terzi	77,80 74,80 68,80 67,70 61,70 60,20 54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero <sup>(2)</sup> : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — la zona I — la zona IV b) — gli altri paesi terzi	76,00 79,00 70,00

<sup>(1)</sup> La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

<sup>(2)</sup> La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono quelle stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 810/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 aprile 1972**  
**che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 382/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 382/72 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno,

pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 49 del 25. 2. 1972, pag. 10.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 811/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/71<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967<sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70<sup>(5)</sup>, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1613/71<sup>(6)</sup>; che per il prezzo cif di

acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 20 aprile 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso <sup>(1)</sup>

(u.c. / 100 kg.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
b) a grani lunghi	0	0	0	0	
C. Rotture		0	0	0	0

<sup>(1)</sup> La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 280/72.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 812/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi ed i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE <sup>(4)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;considerando che il regolamento n. 669/67/CEE <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 <sup>(6)</sup>, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando

la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12.1971, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 34.<sup>(4)</sup> GU n. 311 del 21.12.1967, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. 241 del 5.10.1967, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU n. L 179 del 25.7.1968, pag. 31.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 aprile 1972 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p>    I. . . . .</p> <p>    II. riso semigreggio :</p> <p>        a) a grani tondi :</p> <p>            — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 7,400</p> <p>            — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 8,100</p> <p>        b) a grani lunghi :</p> <p>            — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 7,600</p> <p>            — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 8,100</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>    I. riso semilavorato :</p> <p>        a) a grani tondi :</p> <p>            — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 8,730</p> <p>            — Per le esportazioni verso l'Austria 10,420</p> <p>            — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 10,890</p> <p>        b) a grani lunghi :</p> <p>            — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 10,160</p> <p>            — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 11,380</p> <p>    II. riso lavorato :</p> <p>        a) a grani tondi :</p> <p>            — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 9,300</p> <p>            — Per le esportazioni verso l'Austria 11,100</p> <p>            — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 11,600</p> <p>        b) a grani lunghi :</p> <p>            — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 10,900</p> <p>            — Per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese 14,000</p> <p>            — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,200</p> <p>C. spezzato 3,000</p>	

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

N.B. : Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5.10.1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11.10.1967).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 813/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE <sup>(3)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a

termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE <sup>(5)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 <sup>(6)</sup>, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 21 aprile 1972 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 814/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 1° 7. 1971, pag. 37.

## ALLEGATO

		<i>(u.c. / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	7,54
	II. zucchero greggio	6,06 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	7,54
	II. zucchero greggio	6,06 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 815/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

**che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 669/72<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 669/72 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68<sup>(4)</sup>.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 79 del 1<sup>o</sup>. 4. 1972, pag. 59.<sup>(4)</sup> GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.





## REGOLAMENTO (CEE) N. 816/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 658/72 <sup>(5)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 792/72 <sup>(6)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che per ta-

luni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1080/68 <sup>(7)</sup>, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 <sup>(8)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 658/72, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 79 del 1° 4. 1972, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU n. L 93 del 20. 4. 1972, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 aprile 1972 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (salvo SAMA-PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.01 F	Farina di riso <sup>(1)</sup>	5,256	5,006
11.02 A VI	Semole e semolini di riso <sup>(1)</sup>	5,256	5,006
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso <sup>(1)</sup>	9,001	8,501
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso <sup>(1)</sup>	5,256	5,006
11.08 A II	Amido di riso	3,345	0,795

<sup>(1)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 817/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1972

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci in provenienza dall'Algeria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, comma 15, seconda frase,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2634/71 della Commissione, del 10 dicembre 1971, che fissa il prezzo di riferimento valevole per le arance dolci<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I del gruppo II il prezzo di riferimento a 14,1 unità di conto per 100 kg netti;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media aritmetica dei corsi più bassi costatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale o da tali corsi dei dazi e delle tasse e spese di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, comma 8, del regolamento n. 23;

considerando che i corsi da prendere in considerazione devono essere costatati sui mercati rappresenta-

tivi di cui al regolamento (CEE) n. 1291/70<sup>(4)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 di detto regolamento, corretti, se del caso, dai coefficienti fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2634/71;

considerando che, nel caso in cui per un prodotto e per una data provenienza gli unici corsi disponibili si riferiscono ad una categoria di qualità diversa da quella presa in considerazione per la fissazione del prezzo di riferimento, questi corsi sono presi tali e quali allorché, in ragione delle condizioni di produzione della provenienza in causa, non è né normale né tradizionale che detto prodotto sia commercializzato nella detta categoria di qualità;

considerando che per le arance delle varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 1 c), del regolamento (CEE) n. 2634/71 importate in provenienza dall'Algeria, il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per alcune varietà di arance dolci in provenienza dall'Algeria;

considerando che il prezzo d'entrata per queste arance è situato ad un livello anormalmente basso rispetto al prezzo d'entrata d'altra provenienza per la quale è stata instaurata una tassa di compensazione; che non è quindi opportuno applicare una tassa unica per queste due provenienze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di arance dolci fresche delle varietà diverse dalle varietà Moro, Tarocco, Biondo Comune (Blanca Comuna, Blonde Commune), Grano de Oro (Impérial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood Oval (Doblefina, Double Fine), Portugaise Sanguine, Sanguina Re-

<sup>(1)</sup> GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 272 dell'11. 12. 1971, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.

donda (Entrefina), le varietà del Surinam e la varietà Sanguina Ordinaire, all'esclusione delle Navels Sanguina (Double Fine Améliorée, Washington Sanguina, Sanguina Grande) e Maltaise Sanguine (numero ex 08.02 A I della tariffa doganale comune) in provenienza dall'Algeria una tassa di compensazione

il cui importo è fissato 5,3 unità di conto per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

---

